



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Furto di auto: l'assicurazione non copre gli atti vandalici

Autore: SosTariffe.it | 19/04/2015



La polizza furto non obbliga la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni provocati da reati diversi dal furto, come il danneggiamento della vettura in seguito ad atti vandalici, poiché in queste ipotesi si configura un reato contro la proprietà, diverso da quello che forma oggetto dell'assicurazione sottoscritta.

La maggior parte degli automobilisti, quando acquista un'assicurazione **Rc auto**, richiede congiuntamente una **polizza furto**, per tutelarsi in caso di sottrazione indebita della vettura. Talvolta, questo tipo di polizza è già presente nelle offerte delle **assicurazioni** che, per soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori, propongono una soluzione assicurativa onnicomprensiva, composta dall'assicurazione obbligatoria Rc-auto e dalle garanzie **furto-incendio**.

La formula Rc auto + polizza furto-incendio è molto apprezzata dagli automobilisti, in quanto consente di ottenere il **risarcimento dei danni** causati a terzi durante la circolazione stradale, ma anche l'erogazione di un indennizzo all'assicurato nelle ipotesi di furto e di incendio del veicolo. È importante però conoscere alcuni aspetti delle polizze annesse all'Rc auto (meglio note come **garanzie-accessorie**), soprattutto per non vedersi rifiutata la richiesta di risarcimento da parte della compagnia.

Tra le **garanzie accessorie** più richieste, vi sono appunto la polizza furto, la furto-incendio, la garanzia contro gli **atti vandalici** e quella contro gli eventi atmosferici. Queste **assicurazioni** sono estremamente **specifiche** e coprono ciascuna l'evento dannoso di riferimento, non anche diversi tipi di danneggiamenti, che ricadono magari in ipotesi contemplate da altre assicurazioni ad hoc.

Così, l'automobilista che subisce il furto della vettura, ritrovata successivamente danneggiata, non potrà richiedere all'assicurazione il risarcimento danni per il pregiudizio materiale all'auto, se ha stipulato soltanto una garanzia accessoria contro il furto. I danneggiamenti da parte di terzi infatti ricadrebbero in questo caso sotto la garanzia contro gli atti vandalici.

Solo l'assicurato che, congiuntamente all'Rc auto stipula una polizza furto e una separata polizza contro gli atti vandalici, avrà diritto all'indennizzo, e il motivo è semplice. **Il danno verificatosi deve essere incluso nella copertura assicurativa richiesta**, e nel caso di atti vandalici, in presenza di una sola polizza

contro il furto, si è di fronte a un reato contro la proprietà diverso da quello coperto dall'assicurazione **[1]**.

Quando si verifica un furto d'auto inoltre, risulta arduo per l'automobilista provare che alcuni danneggiamenti, sono stati provocati dalla **circolazione stradale**, per ottenere il risarcimento del danno in virtù dell'Rca. In tali ipotesi infatti, l'assicurato è privato della propria vettura, e dimostrare i danni provocati da altri in assenza di testimoni è quasi impossibile **[2]**.

È bene sapere infine, che l'**abolizione del tacito rinnovo** dell'Rc auto non riguarda in alcun modo le garanzie aggiuntive. In sostanza, se ad oggi la validità dell'assicurazione auto termina alla scadenza contrattuale, e non c'è bisogno che l'automobilista presenti formale disdetta, ciò non vale per le polizze aggiuntive, che ben potranno sopravvivere all'Rca base.

Alla scadenza dell'assicurazione, gli automobilisti potranno rivolgersi ad un'altra compagnia nel termine di **15 giorni** (periodo di tolleranza) per acquistare una nuova polizza (su **SosTariffe.it** è possibile confrontare diversi preventivi assicurazioni) ma dovranno fare attenzione alle garanzie accessorie, i cui contratti rimangono soggetti all'onere di formale disdetta, da inviare con **raccomandata a/r** alla compagnia assicurativa.

Note

[1] "il veicolo era stato gravemente danneggiato a colpi d'ascia, e tale danno era escluso dalla copertura assicurativa: sia perché non causato dalla circolazione successiva al furto, sia perché causato da un reato contro la proprietà diverso dal furto". C. App. Catanzaro, sent. n. 386 del 4.5.2007. **[2]** "dei danni causati direttamente dal furto o dalla circolazione "non vi è prova in atti". C. App. Catanzaro, sent. n. 386 del 4.5.2007.